



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)

TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000

C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417

<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21

Seduta del 12/06/2026

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA ARERA DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI E DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE NAZIONALI. APPROVAZIONE DEL TESTO COORDINATO CON EFFICACIA DEL 1° GENNAIO 2026.

L'anno Duemilaventisei il giorno Dodici del mese di Giugno alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MEDICI FABIO	Sindaco	P	
BENZI DANIELE	Vice Sindaco		A
FILANTI SANDRA	Consigliere	P	
GUERRA VALTERINO	Consigliere	P	
LEURINI PAOLO	Consigliere	P	
PENSERINI ELENA MADDALENA	Consigliere	P	
RENZINI DENIS	Consigliere	P	
MUCCINI MICHELA	Consigliere	P	
SACANNA MARCO	Consigliere	P	
TERENZI VALERIA	Consigliere	P	
MENGA GRAZIELLA	Consigliere		A

Tot. Presenti N.9	Tot. Assenti N.2
-------------------	------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco MEDICI FABIO

Partecipa il Segretario Generale ZANGHERI VALENTINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il Sindaco espone la proposta di deliberazione;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale riconosce ai Comuni potestà regolamentare in materia di proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
 - l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»*;
- la disciplina della suddetta imposta è contenuta nei commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»*;
 - l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale riconosce che *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
 - la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), nella parte in cui ha prorogato al 31 luglio 2026 il termine per l'approvazione dei regolamenti TARI di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante *«Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»*;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, e il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), allegato alla medesima deliberazione;
 - la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif che ha istituito la componente perequativa UR3, nella misura iniziale di euro 6,00 per utenza/anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;

Premesso che il Comune di Sassofeltrio gestisce direttamente l'attività di gestione tariffe e

rapporto con gli utenti (GTRU) relativa alla TARI, rivestendo pertanto, ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e del TUBR, la duplice qualità di ente erogatore del bonus sociale rifiuti e di GTRU territorialmente competente;

Considerato che:

- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI necessita di essere aggiornato a fronte delle nuove disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e dal TUBR;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in combinato disposto con l'articolo 42, comma 2, lettera f), del TUEL, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di regolamenti tributari;

Preso atto che:

- il bonus sociale rifiuti è una misura nazionale a riconoscimento automatico, finanziata integralmente attraverso la componente perequativa UR3 applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche; il relativo onere non grava sul bilancio comunale, né sulle altre utenze attraverso la tariffa ordinaria;
- il TUBR attribuisce al GTRU la facoltà di trattenere l'importo del bonus a compensazione della morosità pregressa dell'utente;

Ritenuto opportuno esercitare la facoltà di compensazione con la morosità pregressa, nei limiti dell'importo dovuto e fatta salva la prescrizione quinquennale, al fine di tutelare l'equilibrio finanziario dell'ente e incentivare la regolarità nei pagamenti, nel rispetto dei diritti del contribuente disagiato;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento del Regolamento TARI del Comune di Sassofeltrio come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Rilevato che le modifiche apportate al Regolamento TARI, nonché l'introduzione del bonus sociale rifiuti con efficacia dall'annualità 2026, rendono necessario procedere ai conseguenti adeguamenti gestionali e applicativi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, n. 09 del 26/05/2026, agli atti d'ufficio, verbale n. 54 del 09/06/2026;

PROPONE

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI del Comune di Sassofeltrio come risultanti dall'**Allegato A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il citato regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2021 e abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento;
3. di dare atto che la disciplina regolamentare comunale si coordina con la normativa statale e con la

regolazione ARERA vigente pro-tempore, alla quale resta demandata la disciplina di dettaglio del bonus sociale rifiuti;

4. di dare atto che il Comune di Sassofeltrio, quale soggetto competente alla gestione delle tariffe e nel rapporto con gli utenti, si avvale della facoltà di trattenere, nei casi e nei limiti previsti dalla regolazione vigente, il bonus sociale rifiuti a compensazione della morosità pregressa TARI, previa apposita informativa;
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di provvedere agli adempimenti organizzativi consequenziali;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online del Comune e nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale, ai sensi di legge;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di adempiere alle tempistiche di legge;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

f.to MEDICI FABIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

f.to ZANGHERI VALENTINA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm